

STATUTO

PROGETTO AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FIRENZUOLA FI VIA
RIOBARONDOLI 12

Numero REA: FI - 521842

Codice fiscale: 01826030205

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-07-2020 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO B) REP. 304.990/39.3873	
	STATUTO	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ART. 1- DENOMINAZIONE -SEDE	
	E' costituita, con sede nel Comune di Firenzuola la Società	
	cooperativa denominata "PROGETTO AMBIENTE SOCIETA'	
	COOPERATIVA SOCIALE" ; per abbreviazione può essere	
	denominata "PROGETTO AMBIENTE SOC. COOP. SOC."	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e	
	rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e	
	nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del	
	codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le	
	disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con	
	la disciplina cooperativistica.	
	ART. 2 - DURATA	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 potrà essere	
	prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.	
	SCOPO - OGGETTO	
	ART. 3 – SCOPO	
	La Cooperativa si propone di offrire ai propri soci occasioni di	
	impiego e di lavoro nell'ambito del settore dei servizi a persone ed a	
	enti ed è impegnata ad operare per l'affermazione e la diffusione	
	dello spirito della solidarietà e della mutualità cooperativa,	
	stimolando le capacità e l'impegno dei soci e sviluppandone le	
	1	

	professionalità. Non ha finalità speculative né fini di lucro e si	
	propone di esplicitare le proprie attività al servizio dei cittadini,	
	associazioni, organizzazioni ed Enti pubblici e privati.	
	La Cooperativa sociale non ha scopo di lucro; suo fine è il	
	perseguimento dell'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini nei modi	
	indicati dalla Legge n° 381/91 art. 1 lettera b.	
	La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della	
	mutualità.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci	
	instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in	
	forma subordinata, o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla	
	legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con ter- zi non	
	soci.	
	La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e	
	la realizzazione dell'oggetto sociale, si propone di costituire fondi per	
	lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento	
	aziendale.	
	La Cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del	
	movimento cooperativo unitario italiano. Perciò stesso la Cooperativa	
	aderisce ad un qualsiasi organismo centrale ed ai suoi organismi	
	periferici territoriali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.	
	ART. 4 - OGGETTO	
	La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per	

	oggetto:	
	a) l'organizzazione ed esecuzione di raccolte differenziate di rifiuti	
	assimilati, speciali di qualsiasi tipologia da inviare al loro riciclo dopo	
	lavori manuali di raccolta, separazione e smaltimento con	
	l'introduzione delle raccolte effettuate "porta a porta" anche con	
	contenitori di vario tipo, oppure per mezzo delle raccolte provenienti	
	dalla separazione della frazione umida dalla secca con separazione	
	delle materie da inviare al riciclo ai sensi della normativa vigente;	
	b) lavori di pulizia e attività ad essi accessorie sia per Enti Pubblici che	
	Privati; raccolta e recupero di beni e materiali per il recupero e loro	
	riciclaggio; produzione, lavorazione, commercializzazione sia in conto	
	proprio che per conto terzi di manufatti ottenuti con lavoro	
	artigianale di sottoprodotti provenienti dalla raccolta differenziata;	
	organizzazione e gestione di servizi a privati e/o ad enti pubblici con	
	particolare riferimento ai servizi di mensa, alloggio e assistenza;	
	gestione di lavori manuali e/o meccanici di nettezza urbana quali lo	
	spazzamento, raccolte differenziate e non di rifiuti solidi urbani,	
	speciali, tossico-nocivi compreso il loro trasporto ed eventuale	
	separazione o smaltimento provenienti dalle aree pubbliche o	
	private, comprese le spiagge; autotrasporto di rifiuti, speciali solidi o	
	liquidi comprese le operazioni di carico e scarico di liquami o liquidi	
	provenienti dagli impianti di depurazione, fognature o spurgo di	
	pozzi neri; lavaggio, disinfezione e sanificazione di contenitori per	
	rifiuti; gestione e sorveglianza di piattaforme e/o stazioni ecologiche	
	e/o centri di raccolta rifiuti per la raccolta differenziata dei rifiuti;	
	3	

	lavori di bonifica e risanamento di aree pubbliche e private da	
	inquinamenti con impiego di materiali prodotti e attrezzature idonee	
	compresa la loro eventuale fornitura; lavori per la gestione del verde	
	pubblico compreso gli sfalci le potature, la raccolta di foglie nonché	
	la loro trasformazione attraverso sistemi di triturazione e	
	compostaggio anche domiciliare, tramite la fornitura di speciali	
	contenitori; lavori di derattizzazione e sanificazione di aree	
	contaminate; realizzazione e/o gestione di impianti di separazione,	
	riciclaggio e smaltimento di rifiuti in conto proprio o in nome e per	
	conto di terzi; monitoraggio e telerilevamento di abusi infrazioni e	
	danni ambientali compresa la fornitura, solo richiesta, della	
	videoregistrazione delle operazioni oggetto di incarico da parte	
	dell'Ente Pubblico o del privato; fornitura ad enti pubblici o privati di	
	prodotti e attrezzature necessarie al conseguimento ottimale dei	
	risultati prefissati nella realizzazione dei lavori sopraelencati;	
	consulenza tecnica e realizzazione di studi, progettazioni,	
	pianificazioni ed adeguamenti alle normative vigenti da prestare ad	
	enti pubblici o privati; l'organizzazione di corsi di studio e seminari	
	per la formazione e l'informazione del personale operante nel campo	
	dell'igiene della sicurezza e dell'antinfortunistica in ambienti di lavoro	
	e civili; la prestazione di consulenze nel campo dell'igiene, della	
	sicurezza e dell'antinfortunistica in ambienti di lavoro e civili; la	
	depurazione di acque reflue industriali, agricole e civili, speciali,	
	tossiche e nocive; bonifica ecologica di aree, serbatoi, natanti,	
	stabilimenti industriali, depositi interni e costieri, superfici marine,	

	lacustri e fluviali; la realizzazione di interventi tesi a favorire l'igiene e	
	dell'ambiente di lavoro e di quello esterno, anche in funzione della	
	limita- zione dell'inquinamento acustico; la prestazione di consulenze	
	e analisi speciali sul piano di ecobonifiche e di interventi ambientali;	
	la lavorazione e il riciclaggio di residui della depurazione dei reflui e	
	dei liquami, l'effettuazione di analisi chimiche e gascromatografiche;	
	c) svolgere le attività lavorative previste dall'elenco di cui al D.P.R. n.	
	602 del 30 aprile 1970 ed in particolare:	
	- pulizie e sanificazione di locali in genere, di strade, magazzini, uffici,	
	piazzali, strutture sanitarie, parasanitarie, stabilimenti, ecc.;	
	- gestione di cucine e servizi annessi per conto di comunità, ospedali,	
	alberghi, mense aziendali, ecc.;	
	- sfalcio erba e manutenzione di terreni erbosi, pulizia di vetrate e	
	pulizia di impianti industriali per conto di Enti e privati;	
	d) svolgere attività di facchinaggio, anche con l'ausilio di mezzi	
	meccanici per conto di enti pubblici e privati;	
	e) svolgere attività di servizi alla persona in genere ed in particolare:	
	- socio-assistenziale agli anziani e ai soggetti problematici a rischio	
	di emarginazione, sia a domicilio che presso le strutture sanitarie e	
	geriatriche;	
	- assistenza sanitaria ed infermieristica in genere presso Ospedali,	
	Case di Riposo, luoghi di soggiorno, realizzazione e gestione di Case	
	di Cura, di riposo, di soggiorno, cliniche, ecc.;	
	- gestione di strutture o impianti sportivi di svago, piscine, ecc.;	
	- forniture e posa di segnaletica in proprio e per conto terzi;	

	- realizzazione e gestione di musei, archivi, cinema, teatri, mostre,	
	convegni, fiere spettacoli;	
	- servizio di guide turistiche e simili;	
	- organizzazione e gestione di strutture per accoglienza turistica;	
	- organizzazione di visite guidate, gite, attività per tempo libero quali	
	noleggio barche, natanti, biciclette, cavalli in proprio e per conto di	
	Enti e privati;	
	- svolgere attività di trasporto di persone;	
	f) realizzare e/o gestire impianti, anche di Enti Pubblici e/o di	
	organismi terzi, per attività di lavatura e stiratura di biancheria, quali	
	ospedali - alberghi - comunità ecc.;	
	g) gestire la progettazione - realizzazione e manutenzione di arredo	
	verde interno ed esterno, per conto di Enti e/o organismi pubblici e	
	privati, provvedendo anche alla fornitura dei materiali necessari;	
	h) svolgere attività di confezionamento, preparazione campionari,	
	assemblaggio di prodotti, per conto di aziende enti e/o organismi;	
	i) svolgere attività di raccolta carta, triturazione, imballaggio,	
	trasporto e commercializzazione per conto privati, enti e organismi in	
	genere;	
	l) svolgere qualsiasi altra attività di lavoro, commissionato da terzi,	
	nell'ambito degli scopi sociali ed in grado di corrispondere	
	compiutamente agli interessi dei soci quali: gestione operativa di	
	mense, supermercati, bar, ristoranti, ecc.;	
	m) esprimere valutazioni ed indirizzi in ordine alle scelte operative	
	delle attività aziendali finalizzate alla miglior tutela degli interessi	

	della base sociale;	
	n) esercitare attività di autotrasporto di cose per conto terzi;	
	o) eseguire servizi di potabilizzazione di acquedotti pubblici e privati,	
	prestare servizi di lettura contatori di energia elettrica, gas, acqua e	
	relative esazioni;	
	p) attività agricola. In relazione a ciò la Cooperativa si propone di	
	acquisire in proprietà, affitto, concessione amministrativa, comodato,	
	e a qualunque altro titolo, terreni agricoli, aziende agricole e	
	zootecniche, stabilimenti ed impianti per le attività connesse o	
	complementari a quelle agricole, per gestirli direttamente.	
	La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed	
	affine a quelle sopra elencate, ivi comprese, a titolo esemplificativo, le	
	attività agrituristiche, di miglioramento fondiario, di cura e protezione	
	della fauna selvatica e di esercizio controllato della caccia e della	
	pesca, di manutenzione degli impianti irrigui e di somministrazione	
	delle acque ad uso irriguo, di forestazione, di verde pubblico e	
	privato, di difesa dei suoli e dei boschi da fattori di degrado.	
	La Cooperativa potrà aderire ad associazioni e consorzi che	
	promuovano o sviluppino gli stessi fini sociali, nonché ad enti di	
	assistenza della categoria.	
	Con tale adesione la Cooperativa potrà anche affidare ai suddetti	
	organismi, ogni e più ampia facoltà in ordine alla organizzazione dei	
	propri lavori contabili, amministrativi-previdenziali, nonché il	
	coordinamento del personale, l'assistenza tecnica, la fornitura dei	
	materiali e dei mezzi ed ogni altra delega relativa alle esigenze	

	derivanti dalla gestione delle attività esercitate e gestite.	
	La Cooperativa potrà inoltre gestire contratti e/o lavori ad essa	
	affidati da strutture consortili o da società cui la stessa aderisce o	
	partecipa.	
	Allo scopo di poter corrispondere nel modo più completo e	
	compiuto alla tutela degli interessi dei propri soci la Cooperativa	
	potrà inoltre:	
	- compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari,	
	immobiliari e finanziarie, non nei confronti del pubblico e non in via	
	prevalente, con esclusione delle attività di cui alle Leggi n. 1815/39, n.	
	1/91, n. 52/91, n. 197/91, D. Leg.vo n. 385/93, D. Leg.vo n. 415/96, e	
	successive modifica- zioni ed integrazioni, che saranno ritenute	
	necessarie ed utili, anche indirettamente per il raggiungimento	
	dell'oggetto sociale, ivi compreso il rilascio, in via occasionale, di	
	fidejussioni, ed altre garanzie a favore di altri organismi i cui scopi	
	siano affini o complementari a quelli della Cooperativa, purché	
	strumentali all'oggetto sociale;	
	- assumere, con attività esercitata non nei confronti del pubblico e	
	non in via prevalente, interessenze e partecipazioni in altre imprese	
	Cooperative pubbliche e private, aventi oggetto analogo od affine al	
	proprio, con espressa esclusione del fine di collocamento e nei limiti	
	previsti dal D.L. n. 143/91, convertito nella Legge n. 197/91.	
	Esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e	
	soltanto nell'ambito dei propri soci, la Cooperativa potrà effettuare la	
	raccolta dei prestiti da disciplinarsi con apposito regolamento.	

	E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio fra i non	
	soci sotto ogni forma.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai	
	sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.	
	SOCI	
	ART. 5- NUMERO E REQUISITI DEI SOCI	
	Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone singole e/o associate interessate	
	e partecipi alla attività sociale ed idonee allo svolgimento dell'attività	
	sociale che non abbiano interessi contrastanti con gli scopi sociali.	
	Nei limiti fissati dalla legge potranno essere soci cooperatori,	
	lavoratori tecnici ed amministrativi, necessari per il buon	
	funzionamento della Società.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio	
	mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della	
	cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della	
	cooperativa di soddisfare gli interessi sociali, anche in relazione alle	
	strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere	
	l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.	
	Possono essere ammessi come soci anche i cittadini che prestino la	
	loro attività gratuitamente. I soci volontari sono iscritti in una	
	apposita sezione del libro soci, il loro numero non può comunque	
	superare la metà del numero complessivo dei soci.	

	Possono essere ammessi soci persone giuridiche, ai sensi dell'articolo	
	11 della Legge 8 novembre 1991 n° 381.	
	Possono essere ammessi anche soci sovventori, sia persone fisiche	
	che persone giuridiche, nei limiti previsti dalla Legge. Non possono	
	essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o	
	affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente	
	concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa.	
	ART. 6 - PROCEDURA DI AMMISSIONE	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al	
	Consiglio di Amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati ed	
	elementi:	
	a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio,	
	cittadinanza, attività svolta;	
	b) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regola- menti ed	
	alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organismi sociali;	
	c) impegno al versamento della eventuale tassa di ammissione;	
	d) ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere che non	
	dovranno comunque mai essere inferiori al minimo stabilito dall'atto	
	costitutivo, ne superiori al limite massimo fissato dalla Legge;	
	e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola	
	arbitrale contenuta nell'articolo 42 del presente statuto.	
	I soci cooperatori dovranno inoltre fornire l'indicazione della effettiva	
	attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei	
	settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche	
	competenze possedute nonché del tipo dell'ulteriore rapporto di	

	lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente	
	statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso	
	visione.	
	I soci persone giuridiche, in luogo degli elementi di cui ai punti a),	
	dovranno indicare:	
	1) ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, generalità del	
	legale rappresentante;	
	2) oggetto sociale e certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;	
	3) estratto della delibera contenente la richiesta di ammissione a	
	socio;	
	4) certificato del Tribunale attestante che la società non è sottoposta	
	a procedure concorsuali.	
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di	
	cui all'art. 5 e l'inesistenza delle cause di in- compatibilità in detto	
	articolo indicate, delibera, entro sessanta giorni sulla domanda.	
	L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto	
	proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della	
	domanda, deliberato dal consiglio di amministrazione.	
	A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella quale si	
	stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la	
	cooperativa, il socio stesso aderisce in forma scritta alla relativa	
	disciplina contenuta nel regolamento di cui al successivo articolo 24.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di	
	amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa	
	delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio	

	può, entro sessanta giorni dalla comunica- zione, chiedere che sulla	
	domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione	
	della sua prima successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella del consiglio di	
	amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito	
	dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni	
	dalla data dell'assemblea stessa.	
	Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di	
	nuovi soci.	
	ART. 7- OBBLIGHI DEI SOCI	
	I soci operatori sono obbligati:	
	a) a sottoscrivere le azioni di cui al precedente articolo 6, in misura	
	minima prevista dallo statuto, e ad eseguire il relativo versamento ai	
	sensi del successivo art. 27;	
	b) a versare, oltre l'importo delle azioni, il sovrapprezzo	
	eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione	
	del bilancio su proposta degli amministratori, con le modalità e nei	
	termini previsti dai successivi articoli;	
	c) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il	
	proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta,	
	nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la	
	cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e	
	ferme restando le esigenze della cooperativa	
	ART. 8- DIVIETI	

	E' fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente	
	ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali, nonché di	
	prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese, salvo specifica	
	autorizzazione del consiglio di amministrazione che può tener conto	
	delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.	
	E' fatto divieto per ciascun socio cooperatore per anni cinque	
	decorrenti dalla cessazione del rapporto e per il territorio delimitato	
	nella REGIONE LOMBARDIA, EMILIA ROMAGNA e TOSCANA di	
	svolgere attività in concorrenza sia direttamente, sia per interposta	
	persona, relativamente ai lavori di cui al prece- dente Art. 5.	
	Le inadempienze potranno essere perseguite.	
	Il Consiglio di Amministrazione è delegato alla concessione di	
	eventuali deroghe previa documentazione richiesta da parte	
	dell'interessato.	
	ART. 9 - SOCI SPECIALI	
	Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla	
	legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria	
	speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il consiglio di	
	amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che debbano completare o integrare la loro formazione	
	professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed	
	economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo	

	della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il consiglio di	
	amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al	
	raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le	
	strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in	
	conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio	
	speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di	
	formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo	
	della cooperativa;	
	3. l'ammontare delle azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al	
	momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore a un	
	terzo di quello previsto per i soci ordinari. Ai soci speciali può essere	
	erogato il rimborso, previsto dall'articolo 25, anche in misura inferiore	
	ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di	
	inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta	
	comunque l'attribuzione dei rimborsi nelle forme di aumento del	
	capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari. Il socio	
	appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle	
	assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle	
	assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non	
	può rappresentare in assemblea altri soci.	

	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto	
	nel consiglio di amministrazione della cooperativa.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo	
	2545-bis del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e	
	dall'articolo 10 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto	
	riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di	
	scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti	
	dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il	
	socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri	
	soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e	
	dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti	
	la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi	
	prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di	
	partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al	
	proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il	
	consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di	
	ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le	
	modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 6 In caso di mancato	
	rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può	
	deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio	
	speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12.	

	RECESSO - DECADENZA -ESCLUSIONE	
	ART. 10 – RECESSO	
	Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il socio	
	cooperatore:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento	
	degli scopi sociali o il cui rapporto di lavoro – subordinato,	
	autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo;	
	c) in ogni altro caso in cui non intenda proseguire nell'attività	
	cooperativa, con un preavviso di almeno 60 giorni.	
	Spetta al consiglio di amministrazione constatare, entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a	
	norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori	
	devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure	
	arbitrali di cui al successivo articolo 42.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il	
	rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	ART. 11- DECADENZA	
	La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei	
	confronti dei soci cooperatori:	
	a) interdetti o inabilitati o falliti;	
	b) nei confronti di quelli che vengano a trovarsi in una delle situazioni	

	di incompatibilità previste dal precedente art. 5;	
	c) che volontariamente abbiano rassegnato le proprie dimissioni dal	
	rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbiano dichiarato la loro	
	volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro;	
	d) che abbiano subito un provvedimento di licenziamento per	
	giustificato motivo oggettivo.	
	e) in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di	
	vecchiaia, o che abbiano comunque raggiunto l'età pensionabile	
	oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori	
	dell'impresa sociale.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne della Cooperati- va,	
	l'assemblea ha la facoltà di escludere dalla decadenza i soci	
	cooperatori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che	
	si trovino nelle condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite	
	massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.	
	ART. 12 – ESCLUSIONE	
	L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei	
	confronti del socio cooperatore:	
	a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei	
	Regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	Organi Sociali, con inadempimenti che non consentano la	
	prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;	
	b) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di	
	seguito alle assemblee regolarmente convocate;	
	c) che si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte	

	o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la	
	Cooperativa;	
	d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria	
	agli interessi sociali;	
	e) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili	
	quale notevole inadempimento come delimitato dall'articolo 1455	
	del C.C.;	
	f) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati	
	dolosi;	
	g) che abbia subito condanne che comportino l'interdizione anche	
	temporanea, dai pubblici uffici;	
	h) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un	
	provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta	
	causa o giustificato motivo soggettivo;	
	i) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto	
	dalla cooperativa per inadempimento;	
	j) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità	
	previste dall'articolo 8, senza la prevista autorizzazione del Consiglio	
	di amministrazione;	
	k) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, alla	
	Cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini	
	pregiudizievoli, con comportamenti contrari o estranei all'interesse	
	della cooperativa.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci.	
	ART. 13- PROVVEDIMENTI IN CASO DI RECESSO, DECADENZA ED	

	ESCLUSIONE	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione,	
	debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante	
	raccomandata con ricevuta di ritorno, o, in difetto, mediante	
	raccomandata a mano, con rispettiva ricevuta.	
	Salvo diversa e motivata decisione del consiglio di amministrazione,	
	alla deliberazione di recesso, di decadenza o di esclusione del socio	
	lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro	
	instaurato ai sensi del pre- cedenti articoli 3 e 6.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitra- li di cui	
	all'articolo 45 42.	
	ART. 14 – LIQUIDAZIONE DEI SOCI	
	I soci receduti, decaduti o esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso	
	del capitale da essi effettivamente versato, ed eventualmente	
	rivalutato - la cui liquidazione – eventualmente ridotta in	
	proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base	
	del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del	
	rapporto sociale.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	
	La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al	
	socio ai sensi del successivo articolo 25 a titolo di ristoro, può	
	essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro	
	un termine massimo di cinque anni.	

ART. 15 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata e rivalutata si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo.

ART. 16 – MODALITÀ LIQUIDAZIONE

I soci decaduti, receduti od esclusi o gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre l'anno della scadenza dei 180 giorni indicati nei precedenti articoli.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione od atto notorio, o dichiarazione sostitutiva, comprovanti che sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, si prescrivono a favore del fondo di riserva.

SOCI SOVVENTORI

ART. 17 – SOCI SOVVENTORI

Ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti articoli, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59

ART. 18 – CONFERIMENTI DEI SOCI SOVVENTORI

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro,

	beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative	
	trasferibili del valore di Euro 25 500 (cinquecento) ciascuna. I	
	versamenti delle azioni sottoscritte dai soci sovventori da liberarsi in	
	denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento	
	all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi	
	dal consiglio di amministrazione.	
	ART. 19 – TRASFERIMENTO AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI	
	Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di	
	emissione dei titoli, le azioni dei soci sovventori possono essere	
	sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del	
	consiglio di amministrazione.	
	Il socio sovventore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al	
	consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha	
	la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della	
	comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto	
	acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio	
	provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il	
	socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.	
	La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346,	
	comma 1.	
	ART. 20 – MODALITÀ DI EMISSIONE	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere	
	disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria con la quale	
	devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le	
	modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle	

	azioni emesse.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che	
	vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini	
	dell'emissione dei titoli.	
	ART. 21 DIRITTI DI VOTO DEI SOCI SOVVENTORI	
	A ciascun "Socio Sovventore" non potranno essere attribuiti più di	
	cinque voti determinati in base all'ammontare del conferimento	
	effettuato, e precisamente:	
	* per conferimenti fino a 50.000 euro, un voto	
	* per conferimenti fino a £.100.000 euro, due voti	
	* per conferimenti fino a £.150.000 euro, tre voti	
	* per conferimenti fino a £.200.000 euro, quattro voti	
	Il numero complessivo dei voti attribuiti ai "Soci Sovventori" deve	
	essere tale da non superare un terzo del totale dei voti complessivi	
	spettanti alla base sociale, inteso come somma dei voti spettanti ai	
	"Soci Cooperatori" ed ai "Soci Sovventori".	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci	
	sovventori saranno ricondotti automaticamente entro la misura	
	consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal	
	rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge	
	e il numero di voti da essi portato. Ai soci sovventori, in	
	considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, può	
	essere riservata dalla assemblea la nomina di almeno un	
	amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché di un	
	liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina	

	sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci	
	sovventori. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni	
	destinate ai soci sovventori può prevedere la nomina da parte di tale	
	categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché	
	non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che	
	vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del	
	collocamento dei titoli.	
	ART. 22 – DIRITTI PATRIMONIALI E RECESSO DEI SOCI	
	SOVVENTORI	
	Le azioni dei soci sovventori sono privilegiate nella ripartizione degli	
	utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea di cui	
	all'articolo 20.	
	La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in	
	qualità di soci sovventori, non può essere superiore a due punti	
	rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo	
	2514 c.c.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non	
	comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci	
	sovventori, se non per la parte di perdita che eccede il valore	
	nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.	
	In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio	
	sovventore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale	
	sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore.	
	ART. 23 – DIRITTO DI RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI	

	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci sovventori il	
	diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre	
	anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando	
	i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni	
	può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo	
	maggiore.	
	TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI COOPERATORI ART. 24 -	
	REGOLAMENTO	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio	
	lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di	
	lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e	
	normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal	
	Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea ordinaria	
	dei soci, ai sensi dell'art. 6, Legge 3 aprile 2001, n. 142.	
	Il Regolamento Interno può definire i parametri di carattere	
	economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea	
	può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da	
	adottare per farvi fronte.	
	Il Regolamento Interno può definire le misure da adottare in caso di	
	approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni	
	e delle modalità richiamate dalle leggi.	
	Ai soci volontari spetterà unicamente il rimborso delle spese	
	effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri	
	stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci.	
	ART. 25 - RISTORNI	

	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del	
	consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci	
	cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla	
	normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal	
	relativo apposito regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla	
	qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i	
	criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali – in via generale –	
	debbono considerare la qualità e quantità della prestazione	
	lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico	
	ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:	
	a. in forma liquida;	
	b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con	
	l'emissione di nuove azioni di capitale;	
	c. mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui ai precedenti	
	articoli.	
	PATRIMONIO SOCIALE ART. 26 – PATRIMONIO	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) - dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da	
	azioni del valore nominale di €. 500,00 (cinquecento). Il valore	
	complessivo delle azioni detenute da ciascun socio non può essere	
	superiore ai limiti di legge;	
	- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da	
	25	

	azioni del valore nominale di €. 500,00 (cinquecento), confluenti nel	
	fondo per il potenziamento aziendale;	
	- dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo	
	29 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci	
	receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;	
	- dall'eventuale sovrapprezzo azioni formato con le somme versate	
	dai soci ai sensi dei precedenti articoli;	
	- dalla riserva straordinaria;	
	b. e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o	
	previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo	
	patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni	
	sottoscritte.	
	Le riserve, sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere	
	ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né	
	all'atto del suo scioglimento.	
	ART. 27 - VERSAMENTO AZIONI	
	Le azioni potranno essere versate a rate e precisamente:	
	a) almeno il 10% all'atto della sottoscrizione;	
	b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione	
	e comunque nel termine massimo di due anni.	
	ART. 28 CARATTERISTICHE DELLE AZIONI COOPERATIVE	
	Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute.	
	La società ha facoltà di non emettere le azioni ai sensi dell'art. 2346,	

comma 1.

ART. 29- BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;

b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;

c) c) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da distribuire in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;

d) d) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

e) e) quanto residua alla riserva straordinaria.

	In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le	
	destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei	
	requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei	
	commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta	
	alle riserve indivisibili.	
	ORGANI SOCIALI ART. 30 – ASSEMBLEE	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie, possono aver luogo	
	anche fuori della sede sociale, purché in Italia.	
	ART. 31 – MODALITÀ DI CONVOCAZIONE	
	Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee ordinarie e	
	straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il	
	luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che	
	deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.	
	L'avviso è inviato per lettera raccomandata o comunicazione via fax,	
	pec o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da	
	parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante	
	comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto	
	di voto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza. In alternativa, l'avviso	
	può essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale o nel quotidiano La	
	Nazione almeno 15 giorni prima dell'adunanza.	
	Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a	
	quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque	
	altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso	
	di convocazione delle assemblee.	
	L'assemblea deve essere convocata nei successivi trenta giorni	

	quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione delle materie da	
	trattare, dall'organo di controllo o da almeno un decimo dei soci;	
	qualora il consiglio di amministrazione non vi provveda, la	
	convocazione è effettuata dall'organo di controllo.	
	ART. 32 ASSEMBLEA ORDINARIA	
	L'Assemblea Ordinaria:	
	a) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il	
	bilancio preventivo;	
	b) procede alla nomina delle cariche sociali, nel rispetto della	
	eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti	
	finanziari di cui all'articolo 17 e in ogni caso con modalità tali da	
	consentire ai soci sovventori la nomina in assemblea generale del	
	numero di amministratori loro spettante conformemente all'articolo	
	21 e alla relativa delibera di emissione;	
	c) determina la misura delle medaglie di presenza da corrispondere	
	agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione	
	annuale dei sindaci;	
	d) approva i regolamenti interni, con le maggioranze previste per le	
	assemblee straordinarie;	
	e) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;	
	f) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo	
	27 25 del presente statuto;	
	g) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative	
	forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini	
	della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni	

	previste dalla legge, il programma di mobilità;	
	h) delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta	
	dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 6;	
	i) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale	
	riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo	
	esame dagli amministratori.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i 120 giorni, alla	
	chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea straordinaria delibera:	
	1. sulle modificazioni dell'atto costitutivo;	
	2. sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della	
	Cooperativa;	
	3. sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;	
	4. sulla emissione degli strumenti finanziari ai sensi del presente	
	statuto.	
	ART. 33- VALIDITÀ DELLE ASSEMBLEE	
	In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è	
	regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la	
	metà più uno dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria,	
	è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci	
	intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera	
	validamente, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti	
	posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la	
	liquidazione della società in cui occorrerà la presenza diretta o per	
	delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto	

	favorevole dei 3/5 dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	ART. 34 – VOTAZIONI	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di	
	mano o per divisione.	
	ART. 35 – DIRITTO DI VOTO	
	Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel	
	libro dei soci da almeno novanta giorni. Ogni socio cooperatore ha	
	un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.	
	Per i soci sovventori si applica l'articolo 21 del presente statuto.	
	Per i soci speciali si applica l'articolo 9 del presente statuto.	
	I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare,	
	mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al	
	voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di 3 (tre)	
	deleghe.	
	I soci sovventori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti	
	di cui all'articolo 2372 c.c.	
	La Associazione Nazionale di categoria e le Organizzazioni	
	cooperative regionali cui la Cooperativa aderisce, potranno	
	partecipare con i propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza	
	diritto al voto.	
	È ammesso l'intervento in assemblea mediante mezzi di	
	telecomunicazione (audio/videoconferenza, teleconferenza etc.) a	
	condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale	
	identificazione si dia atto nel relativo verbale, e sia loro consentito di	

	seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione	
	degli argomenti affrontati. In tal caso le riunioni si considerano	
	tenute nel luogo in cui si trova il Presidente ed in cui deve pure	
	trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del	
	relativo verbale	
	ART. 36 - VERBALI	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di	
	amministrazione e, in sua assenza, dal Vice-Presidente del consiglio	
	di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con	
	il voto della maggioranza dei presenti.	
	La nomina del segretario è fatta dall'assemblea con la maggioranza	
	dei voti presenti. Il segretario può essere un non socio.	
	Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione,	
	accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo	
	svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.	
	Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto	
	da un notaio.	
	ART. 37 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il Consiglio di Amministrazione si compone da 3 a 15 consiglieri eletti	
	dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero. I soci	
	sovventori, o mandatarî delle persone giuridiche soci sovventori,	
	possono essere nominati amministratori; la maggioranza degli	
	amministratori deve essere comunque costituita da soci operatori.	
	Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di	
	società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni	

	pubbliche, di enti con scopo di lucro.	
	L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso	
	dei seguenti requisiti di onorabilità:	
	- non essere interdetto, inabilitato o fallito	
	- non essere stato condannato ad una pena che importa	
	l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad	
	esercitare uffici direttivi.	
	- non abbiano avuto o non abbiano rapporti di conflitto con la	
	Cooperativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: debiti, cause,	
	pregresse esclusioni nel quinquennio, vertenze);	
	L'assunzione della carica di amministratore da parte di soggetti non	
	soci è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di professionalità	
	e indipendenza:	
	- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso,	
	alternativamente, l'esercizio di:	
	a) attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi	
	presso imprese;	
	b) attività professionali o lavorative nel settore della cooperativa;	
	- non essere legati alla società da un rapporto di lavoro o da un	
	rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera	
	retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne	
	compromettano l'indipendenza.	
	Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	

	Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli amministratori	
	possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre	
	imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da	
	apposito atto deliberativo del Consiglio di amministrazione della	
	cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la	
	decadenza dall'ufficio di amministratore.	
	Gli amministratori possono essere scelti tra gli appartenenti alle	
	diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna	
	categoria ha nell'attività sociale e in conformità dei criteri e dei	
	parametri stabiliti all'uopo da apposito regolamento elettorale.	
	I Consiglieri sono dispensati da prestare cauzione.	
	Il Consiglio elegge, nel suo seno, il Presidente ed il Vice Presidente; Il	
	Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo	
	sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile ed opportuno, oppure	
	quando gli sia fatta ri- chiesta da almeno due consiglieri.	
	La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata o	
	comunicazione via fax, pec o altro mezzo idoneo a garantire la prova	
	del ricevimento da parte di ciascun consigliere, da spedirsi non meno	
	di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo	
	telegramma, in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi ne siano	
	informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli	
	amministratori in carica.	
	È ammesso l'intervento in Consiglio di Amministrazione mediante	
	mezzi di telecomunicazione (audio/videoconferenza, teleconferenza	

	etc.) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e	
	di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale, e sia loro	
	consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale	
	alla trattazione degli argomenti affrontati.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. A parità	
	di voti prevale il voto del Presidente.	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi pote- ri per la	
	gestione della società.	
	Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo, al Consiglio di	
	Amministrazione:	
	a) convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e curare	
	l'esecuzione delle deliberazioni;	
	b) redigere bilanci consuntivi e preventivi;	
	c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;	
	d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività;	
	fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed	
	immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella	
	di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi	
	operazione compreso leasing presso istituti di credito di diritto	
	pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche	
	al- lo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa	
	l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche	
	ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare,	
	quietanzare crediti, effetti cambiari e cartolari in genere;	
	e) concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative private per	

	opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;	
	f) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e	
	qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare	
	l'ottenimento del credito agli enti a cui la coope rativa aderisce,	
	nonché a favore di altre cooperative;	
	g) conferire, procure e nominare un direttore e/o una direzione	
	tecnico operativa, determinandone le funzioni e le responsabilità,	
	della quale direzione fanno parte di diritto il Presidente ed il Vice	
	Presidente;	
	h) assumere e licenziare il personale della Società, fissandone le	
	mansioni e le retribuzioni;	
	j) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione	
	dei soci;	
	k) relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di	
	esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del	
	requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si	
	intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di	
	perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545- octies c.c. Nella	
	medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di	
	nuovi soci.	
	l) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione,	
	fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione di legge o del	
	presente statuto, siano riservati all'Assemblea generale.	

	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli	
	amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari	
	poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della	
	delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie	
	indicate dall'articolo 2381, comma 4, c.c. nonché i poteri in materia di	
	ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di	
	amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in	
	cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione	
	mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di	
	azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una	
	partecipazione rilevante in altra società.	
	ART. 38 – SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI	
	In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio	
	provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del C.C.	
	ART. 39 - IL PRESIDENTE	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e	
	la firma sociale.	
	Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche	
	amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi	
	titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Egli ha anche facoltà di nominare avvocati, procuratori e	
	professionisti in genere, conferendo anche procure alla lite davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado	
	di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue	

attribuzioni e funzioni spettano al Vice Presidente.

ART. 40 - IL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'Assemblea anche l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 41 –REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

ART. 42 – CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi

	comprese quelle relative alla validità, interpretazione e l'applicazione	
	delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni	
	adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione	
	dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci,	
	devono essere rimesse alla decisione di un collegio di tre arbitri da	
	nominarsi a cura del Presidente della Camera di Commercio di	
	Firenze; l'autorità di nomina provvederà anche alla designazione del	
	presidente del collegio.	
	Ove il soggetto designato non provveda, la nomina degli arbitri sarà	
	effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del	
	Tribunale del luogo ove ha sede legale la cooperativa.	
	Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le	
	controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero	
	promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi	
	vincolante dal momento dell'accettazione del relativo incarico.	
	L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la cooperativa	
	La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto della	
	controversia.	
	L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto	
	determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti.	
	Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere	
	approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza	
	qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti	
	possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.	
	SCIoglimento e LIQUIDAZIONE ART. 43 – SCIoglimento	

41 di 42

[illegible]